

## Regolamento per la realizzazione dei corsi di recupero

(approvato dal Consiglio di Istituto in attuazione dei provvedimenti Ministeriali del 2007, in particolare del DM. N.42 del 22 maggio, del DM n.80 del 3 ottobre 2007, dell'OM n.92 del 5 novembre)

### Premessa

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.

I processi valutativi, correlati agli obiettivi annuali e quinquennali delle singole discipline indicati nel Pof, devono mirare a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno in ciascuna disciplina.

E' pertanto opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono stati contratti come prerequisito per la programmazione didattica dell'anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi. Conseguentemente la nostra scuola dovrà sistematicamente realizzare iniziative di sostegno e recupero per gli studenti che presentano carenze nell'apprendimento delle varie discipline, anche attraverso una riorganizzazione dell'attività didattica ordinaria sulla base dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate.

Per questo le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalla nostra scuola a partire dal corrente anno scolastico saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno agli OO.CC. per quanto di competenza, di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate.

Le disposizioni contenute nei successivi articoli valgono a decorrere dal corrente anno scolastico 2007/08. Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul "saldo" degli stessi, mentre vengono comunque assicurate per tutti gli studenti le iniziative di recupero.

## Articolo 1. Le Competenze degli OO.CC.

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Pof. e impegnano, per quanto di competenza, tutti gli OO.CC della scuola, in particolare:

### A. il Consiglio di istituto che:

1. definisce i tempi e le modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi di recupero;
2. le modalità di comunicazione alle famiglie;
3. approva criteri di scelta dei docenti esterni deliberati dal collegio dei docenti.

### B. Il Collegio docenti che:

1. determina, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal DM n.80 del 3 ottobre 2007, i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre e di quelli finali, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe riguardo alla individuazione dei debiti formativi evidenziati dagli studenti, compresa la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
2. definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di sostegno e recupero e per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti;
3. individua i criteri e i modelli didattico-metodologici da adottare, le forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti e i criteri di valutazione;
4. determina, tenuto conto della disponibilità delle risorse e del numero degli studenti coinvolti e delle carenze evidenziate, quanti corsi di recupero dovranno essere realizzati e per quante ore, i possibili moduli operativi.

### C. I Consigli di classe che:

1. in tutte le riunioni ordinarie dovranno sistematicamente porre all'odg. la programmazione, lo stato di attuazione e la verificare delle attività di recupero organizzate e realizzate.
2. Mantengono, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.

3. Stabiliscono le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o orali) da proporre al termine di ogni corso di recupero in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero.

## Articolo 2. Gli interventi di sostegno

1. **Gli interventi di sostegno** rientrano tra le attività di recupero e hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico. Pertanto devono essere garantiti in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dal mese di settembre.
2. Gli interventi di sostegno (pause didattiche, attività di sportello, interventi didattici aggiuntivi al normale orario settimanale delle singole discipline in orario extrascolastico) sono finalizzati alla progressiva riduzione delle attività di recupero dei debiti e devono concentrarsi principalmente sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
3. I consigli di classe, con l'obiettivo di promuovere e favorire la partecipazione attiva degli studenti predisporranno nel mese di settembre un calendario delle iniziative di sostegno da aggiornare in ogni riunione di consiglio. Del calendario dovranno essere informate le famiglie e gli studenti.

## Articolo 3. I Corsi di recupero

In sede di scrutinio del primo quadrimestre i consigli di classe predisporranno per gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza un calendario dei corsi di recupero di durata non inferiore alle 15 ore, con l'obiettivo di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Allo stesso modo opereranno in sede di scrutinio finale per tali studenti per i quali il consiglio di classe ha deliberato di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva.

## Articolo 4. L'obbligo di frequenza dei corsi di recupero

Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini intermedi e finali sono tenuti alla frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e le famiglie interessate non intendano avvalersi di tali iniziative della scuola devono darne comunicazione formale al preside. In ogni caso gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato la scuola dovrà dare immediata notizia alle famiglie.

## Articolo 5. Modalità di organizzazione delle attività di recupero e sostegno

1. Nella organizzazione delle attività di sostegno e dei corsi di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti.
2. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento.
3. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele.
4. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

#### **Articolo 6. Utilizzo del 20% del monte ore riservato all'autonomia scolastica**

Gli interventi didattici di sostegno e di recupero possono essere realizzati anche nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% del monte ore riservato all'autonomia scolastica. In tale caso dovranno essere organizzate anche azioni specifiche in favore degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza.

#### **Articolo 7. Lo Sportello di consulenza e assistenza**

La scuola istituisce uno *Sportello di consulenza e assistenza* agli alunni per la promozione dello studio individuale, anche in orario antimeridiano per gli studenti del ginnasio, comunque in orario pomeridiano. Le modalità di funzionamento dello sportello e gli orari dello stesso verranno comunicati alle famiglie. I docenti che attiveranno lo sportello saranno retribuiti con un compenso forfettario che verrà stabilito dalla contrattazione d'istituto

#### **Articolo 8. Partecipazione dei docenti alle attività di recupero e sostegno**

1. Il preside, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, verificata l'impossibilità di promuovere e sostenere con docenti interni gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di recupero e sostegno programmate dai consigli di classe in orario extrascolastico, vi farà fronte col ricorso a docenti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed

approvati dal consiglio d'istituto in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente

2. Per il personale della scuola gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo.
3. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% del monte ore riservato all'autonomia scolastica
4. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.

#### **Articolo 9. Scrutini del Primo Quadrimestre e verifiche periodiche**

1. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Pof della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predisporre interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
2. A conclusione degli scrutini del primo quadrimestre, contestualmente alla consegna delle pagelle, verrà comunicato alle famiglie alle famiglie degli studenti interessati il calendario delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative dovranno darne alla scuola comunicazione formale.
3. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.

#### **Articolo 10. Modalità di verifica dei corsi di recupero**

1. Al termine di ogni corso di recupero svolto non dal docente che ha rilevato il debito, il docente, interno o esterno, incaricato dal preside del corso proporrà ai frequentanti prove di verifica documentabili che verranno messe a disposizione del docente titolare della materia nella quale lo studente ha riportato il debito.
2. I docenti delle discipline interessate possono proporre altre verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I giudizi espressi dai docenti, al termine di queste verifiche, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire eventuali forme di supporto finalizzate

sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

### **Articolo 11. Scrutinio finale**

1. I singoli docenti propongono il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ai corsi di recupero frequentati nel corso dell'anno scolastico.
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
3. Se il Consiglio di classe decide che lo studente debba frequentare appositi interventi di recupero lo stesso consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
4. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

### **Articolo 12. Interventi successivi allo scrutinio finale**

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe. I docenti delle singole discipline predisporranno quindi tali comunicazioni indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
3. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà a

termine entro la fine dell'anno scolastico e, comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

4. Analogamente a quanto previsto nell'art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

### **Articolo 13. Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale**

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità previste all'art. 1 tra le competenze del consiglio di classe.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approcci didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine della prima e della seconda liceo il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Pertanto le operazioni relative dovranno concludersi

entro il 31 di agosto dell'anno di riferimento in caso di modifica della composizione del consiglio di classe determinata da personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico (cui verrà conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate), o da trasferimento in altra sede scolastica o collocamento in altra posizione o in quiescenza dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.

## 7. Articolo 14. Casi particolari e disciplina transitoria

**A. Per gli studenti della terza liceo:** A conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 1/2007:

**TABELLA A**  
 (prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 323)  
**Candidati interni**

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO (punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M < 5$	--	--	--
$5 = M < 6$	--	--	1 - 3
$M = 6$	2 - 3	2 - 3	4 - 5
$6 < M = < 7$	3 - 4	3 - 4	5 - 6
$7 < M = < 8$	4 - 5	4 - 5	6 - 7
$8 < M = < 10$	5 - 6	5 - 6	7 - 8

**NOTA - M** rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che  $5 = M < 6$ , è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1 - 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di  $M < 5$  non è attribuito per tale anno alcun

credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde  $M = 6,5$ ).

Vengono comunque introdotte le seguenti innovazioni:

1. introduzione del giudizio di ammissione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da consentire al candidato di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline;
2. la possibilità di conseguire il punteggio di 100 e lode. E' consentita l'attribuzione della lode ai candidati che all'esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
3. Ritornano le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica Istruzione. La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno.

#### **B. Per gli studenti della seconda liceo:**

1. Di norma, l'alunno deve saldare il debito formativo contratto in prima liceo nel corso del corrente anno scolastico, in seconda liceo.
2. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, **nello scrutinio finale del corrente anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso del prossimo anno scolastico, in terza liceo** motivare adeguatamente la decisione assunta **di promuovere in terza liceo l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto in prima liceo.**
3. Nello scrutinio del primo quadrimestre del prossimo anno scolastico in terza liceo il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nella prima liceo ed eventualmente non saldati

entro quest'anno in seconda liceo. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone entro il mese di febbraio 2009, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il preside informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.

4. Nei confronti degli alunni della seconda liceo cui sarà data la possibilità di saldare nel prossimo anno scolastico in terza liceo i debiti formativi contratti in prima liceo non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo alla prima liceo.

### **C. Per gli studenti della prima e seconda liceo:**

Attribuzione del credito scolastico: si applica la nuova tabella che prevede massimo 25 punti in tre anni (8, 8, 9) e ammissione all'esame di Stato solo con la media del "sei" e dopo aver saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

### TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

### CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 10	6-8	6-8	7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde  $M = 6,5$ ).

#### D. Come sarà a partire dall'anno scolastico 2008/09

Il **punteggio minimo** complessivo per superare l'esame rimane di 60/100.

**Credito scolastico:** la nuova legge sull'esame di Stato ne modificherà il punteggio,

portandone il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente.

**Prove scritte:** sarà sempre 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

**Colloquio:** il punteggio passerà da 35 a 30 e i 5 punti tolti al colloquio saranno aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico.

La nuova legge introduce l'ammissione all'esame: ciò vuol dire che, a partire dall'a.s. 2008/09, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che conseguono la media del "sei", e che abbiano comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti.

Ritornano le commissioni miste come ricordato precedentemente nel punto A.3.

GT/mt

Il preside  
(prof Guido Tendas)

Pagina 12